

Regolamento bullismo e cyberbullismo

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/04/2019

PREMESSA

Obiettivo principale di questo Regolamento è quello di orientare la nostra Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti quali **bullismo** e **cyberbullismo**.

Benché il confronto, a volte particolarmente vivace, sia sempre stato presente nel mondo dell'adolescenza, oggi infatti la scuola è quotidianamente coinvolta nella gestione e risoluzione di rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati con i termini di **bullismo** e **cyberbullismo**.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- *dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;*
- *dalla direttiva MIUR n.1455/06;*
- *dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*
- *dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*
- *dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";*
- *dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";*
- *dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;*
- *dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;*
- *dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";*
- *dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;*
- *dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile.*

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo».
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla prosocialità, siano essi vittime o bulli.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni Istituto viene nominato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo.

Più in generale, il Ministero ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.

In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Statuto delle studentesse e degli studenti. Anche lo Statuto affronta il problema rimandando le azioni al Regolamento scolastico dei singoli Istituti.

DEFINIZIONE DI BULLISMO

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in comportamenti e atti di aggressione che mirano deliberatamente a far del male o danneggiare e che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. Il bullismo, che spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni, si configura come abuso di potere sistematico e pianificato di una persona, spesso sostenuta da gregari, su una vittima.

È opportuno ricordare che con il termine ‘bullismo’ si intende «un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un’altra persona percepita come “più debole”» (Vademecum del Miur 2016).

Pertanto non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate bullismo ma, per poter connotare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

-aggressione fisica o verbale: azione perpetrata dal bullo in vari modi, il quale agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;

-la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;

-la ripetitività: il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;

-l’asimmetria nella relazione: il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, ritiene essere in una situazione di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta; se la vittima reagisce all’atto di bullismo con forza pari all’atto subito non ci troviamo di fronte ad un caso di bullismo, ma ad un comportamento da sanzionare sotto diverso profilo.

Finalità tipica dell’atto di bullismo è provocare l’isolamento della vittima, la sua mortificazione.

Le prepotenze messe in atto dal bullo possono essere:

DIRETTE (molestie esplicite): spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni, anche rivolte a componenti della famiglia, minacce, estorsioni.

INDIRETTE (molestie nascoste): diffusione di storie non vere a danno di un/una compagno/a; esclusione di un/una compagno/a da attività comuni.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO:

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, forma di bullismo esercitata online, quindi a distanza attraverso strumenti informatici e social network, che colpisce soprattutto i giovanissimi.

Così come definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71, il cyberbullismo si configura come: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave sia perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, sia perché, una volta pubblicati, i contenuti possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Cosa differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale?

- l'anonimato: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro, convinto di non poter essere individuato;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;
- spettatori infiniti: ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si amplia all’infinito.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.

OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze - raccolte all’interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog.

IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line.

SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SEXTORTION: pratica utilizzata dai cybercriminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

LE AZIONI MESSE IN ATTO ALLO SCOPO DI PREVENIRE I CITATI COMPORTEMENTI

L'I.I.S. "G. D'Alessandro" fonda la sua azione educativa sull'assoluta convinzione che non può esistere intelligenza emotiva in un ambiente poco sereno (un rapporto malato con l'adulto, sia esso genitore o docente, destabilizza il discente e ne vanifica la crescita) e che è necessaria la sinergia tra tutti coloro che concorrono all'educazione del discente.

Di seguito le azioni che la scuola mette in atto nei confronti di Bullismo e Cyberbullismo:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

Nello specifico:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- accoglie segnalazioni di disagio da parte di studenti, docenti e genitori;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura i rapporti con i servizi territoriali e con i partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole

in rete, per la prevenzione del fenomeno;

- prevede all'interno del P.T.O.F. corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE :

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'età degli alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana

competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- sanno che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

SEGNALAZIONE DI CASI E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, compilano la scheda prestampata allegata al presente regolamento e ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico che provvederà anche, nel caso in cui dovesse configurarsi la presenza di reato, a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente ed il Referente per il bullismo ed il cyberbullismo, a questo punto, attivano nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei. Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del Bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'Istituzione scolastica.

Si procederà inoltre alla:

- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo e/o il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da bullo e/o cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Di seguito possibili provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc..
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto di corresponsabilità è integrato con il presente Regolamento.